



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alle Prefetture- Utg
Sezioni Regionali dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali
Loro sedi

OGGETTO: Articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8. Nuova disciplina del vice segretario comunale.

Come noto, con la normativa in oggetto sono state dettate nuove disposizioni in relazione all'istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate.

Nel rinviare ai paragrafi successivi il loro esame approfondito, vengono illustrati, di seguito, i tratti salienti della normativa oggetto di recente approvazione.

Nella specie, l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, prevede che - nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l'ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti - il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al Ministero dell'Interno, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario - ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco - vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell'ambito dei soggetti aventi i requisiti dettagliatamente illustrati in seguito.

Viene stabilito, inoltre, che l'ente locale sia tenuto ad effettuare una nuova pubblicizzazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sopra citata e che il vice segretario sia obbligato a svolgere un percorso formativo secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale.

In forza del principio - sancito dall'articolo 97 del TUEL - dell'obbligatorietà della figura del segretario, viene espressamente fatta salva, infine, la possibilità, per il Ministero dell'Interno, di assegnare, in ogni fase del descritto procedimento, un reggente, anche a scavalco.

Tenuto conto, pertanto, della complessità dell'intervento legislativo nonché del suo carattere eccezionale rispetto alle ordinarie modalità operative dell'istituto, appare

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <http://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

necessario definire i seguenti indirizzi interpretativi, anche al fine di assicurare un'uniforme applicazione delle nuove disposizioni.

Con l'obiettivo, peraltro, di meglio caratterizzare la disciplina recata dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, appare opportuno richiamare, brevemente, la normativa di carattere generale in materia di vice segretario comunale e provinciale.

1) Vice segretario comunale e provinciale nel TUEL

L'istituto del vice segretario è disciplinato dall'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento"*.

L'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997, prevede, inoltre, che: *"In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto... in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2"*.

Dall'esame delle disposizioni, è possibile rilevare, in primo luogo, come tale figura sia eventuale in seno all'organizzazione di comuni e province.

Solo se l'ente locale intende avvalersene, infatti, il TUEL dispone che essa debba essere prevista in seno all'apparto burocratico dell'ente e disciplinata nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Quanto ai profili di carattere funzionale, l'articolo 97, comma 5, chiarisce come il vice segretario svolga, oltre ad ordinari compiti **ausiliari** e di supporto del titolare, anche una funzione **vicaria**, sostitutiva del segretario in due diverse ipotesi:

- a) vacanza della sede;
- b) temporanea assenza e/o impedimento del segretario.

Tali ipotesi devono essere tenute distinte, in quanto contraddistinte da un diverso regime giuridico.

Laddove si verifichi la vacanza della sede di segreteria, infatti, l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997, consente che le funzioni del segretario possano essere svolte dal vice, fatto salvo il caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione per l'ufficio di segreteria, **solo per un periodo definito** - massimo 120 giorni dalla data della vacanza - al fine di evitare surrettizie forme di elusione del principio di obbligatorietà della figura, prevista dall'articolo 99, comma 1, del D. Lgs n.267/2000.

Diversamente, in caso di assenza e/o impedimento del segretario titolare, **non sono imposti limiti temporali** specifici all'attività del vice, che potrà protrarsi, pertanto, per tutto il periodo in cui perdura l'assenza o l'impedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

2) Nuova disciplina del vice segretario comunale

Nell'ambito del quadro normativo descritto, si inseriscono le disposizioni recate dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8.

Deve essere chiarito, in primo luogo, come la nuova disciplina presenti carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata.

Nel dettaglio, la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di vacanza della sede.

Del tutto immutata resta, invece, la disciplina in caso di assenza e/o impedimento del titolare nonché il quadro degli ordinari compiti ausiliari svolti dal vice segretario, secondo l'articolazione contenuta nell'articolo 97, comma 5, del TUEL, in precedenza ricordato.

La nuova normativa presenta, inoltre, una limitata efficacia temporale - 3 anni dalla sua entrata in vigore - ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile solo ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, in riferimento alle **convenzioni di segreteria - solo ai fini applicativi della nuova figura del vice segretario** - per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti.

Deve essere evidenziato, inoltre, come il nuovo istituto del vice segretario, al pari di quello ordinario, rivesta carattere facoltativo.

Nel dettaglio, dal coordinamento delle varie disposizioni sopra citate emerge un quadro articolato che può essere sintetizzato come di seguito.

A fronte della vacanza della sede di segreteria e fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione, il titolare dell'ufficio del vice segretario, se nominato, assicura, *ex lege*, la continuità delle funzioni segretariali entro il termine di 120 giorni dalla vacanza; decorso tale termine, la nuova disciplina non è volta a consentire, all'ente locale, l'attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, già individuato, possa continuare a svolgere la propria attività a seguito dello specifico *iter* procedimentale previsto.

Qualora, invece, l'ente locale non abbia già individuato il titolare dell'ufficio del vice segretario e non ne risulti possibile la nomina secondo l'ordinaria disciplina, potrà ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine dei 120 giorni, scegliendo il titolare dell'ufficio del vice segretario secondo le modalità ivi stabilite.

Si evidenzia, da ultimo, come le disposizioni in oggetto non siano applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in relazione alle previsioni del relativo statuto regionale ed alla particolare disciplina in materia già adottata, nonché a quelli della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto che la gestione dei relativi segretari comunali e provinciali non rientra nelle competenze istituzionali del Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

3) **Requisiti del vice segretario comunale e formazione**

La novella richiede, ai fini del legittimo esercizio delle funzioni vicarie, che il funzionario incaricato quale vice segretario sia in possesso di stringenti requisiti.

Tale soggetto, infatti, deve:

- a) essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso uno degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL;
- b) essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.465/1997;
- c) avere un'anzianità di servizio di almeno due anni.

I vice segretari comunali e provinciali, incaricati ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 9, sono tenuti a frequentare, inoltre, un percorso formativo obbligatorio di almeno 20 ore, secondo le modalità da stabilire a cura del Consiglio direttivo dell'Albo nazionale.

Tenuto conto della necessità di armonizzare la nuova disciplina con quella di cui all'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997 più volte ricordata, deve ritenersi che tale obbligo formativo sussista solo per i vice segretari cui sia stato conferito l'incarico ai sensi della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 162/2019 e non anche per quelli che svolgono il proprio incarico nel regime ordinario.

4) **Procedimento per il conferimento dell'incarico di vice segretario**

Il conferimento dell'incarico di vice segretario, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, costituisce l'esito di uno specifico procedimento di autorizzazione, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni.

Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta, invece, per il vice segretario che svolge, *ex lege*, entro il periodo di 120 giorni dalla data di vacanza della sede, le funzioni del titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997.

Nel dettaglio, **il sindaco di un Comune avente fino a 5.000 abitanti**, qualora la procedura per la pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare - effettuata dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni - sia andata deserta, dovrà richiedere, alla sezione regionale dell'Albo regionale di appartenenza, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi, all'ufficio del vice segretario, istituito in conformità all'articolo 97, comma 5, del TUEL.

Il soggetto da proporre è individuato nel titolare dell'ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell'interessato, nell'ambito del personale di ruolo dell'ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l'assenso dell'amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

A fronte dell'istanza, la Prefettura-Utg dovrà verificare, in primo luogo, l'avvenuta pubblicizzazione della sede e l'assenza di manifestazioni d'interesse, acquisendo, a tali fini, apposita dichiarazione dal sindaco, anche in riferimento al possesso dei requisiti di legge da parte del funzionario da incaricare.

In forza di quanto specificamente previsto ed in linea con la *ratio* dell'intervento legislativo, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo aver accertato l'impossibilità di assegnare un incarico di reggenza ad un segretario in disponibilità e/o di scavalco ad un segretario titolare, secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi 7 e 8.

Tale autorizzazione andrà concessa, inoltre, per il periodo richiesto dall'amministrazione, non superiore a 12 mesi.

Essa dovrà prevedere, inoltre, l'esplicita sopravvenuta inefficacia ove l'ente locale non dovesse procedere ad una nuova pubblicizzazione entro i 90 giorni successivi.

Si evidenzia, infine, come il procedimento di autorizzazione sia soggetto al termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i..

Resta salva la possibilità, nei casi in cui l'ente locale rappresenti una motivata situazione di urgenza, di disporre la conclusione, compatibilmente con l'espletamento degli accertamenti istruttori richiesti, entro un lasso temporale più ristretto, preferibilmente entro 10 giorni dalla richiesta.

Al fine di assicurare un più agevole svolgimento dell'istruttoria, la richiesta di autorizzazione è redatta in conformità al modello di cui all'allegato A.

5) Procedimento di conferimento dell'incarico di vice segretario nel caso di sedi convenzionate

Per le sedi di segreteria convenzionate, aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, **le cui convenzioni abbiano ad oggetto anche l'esercizio associato dell'ufficio del vice segretario**, la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 16-ter, comma 9, è inoltrata a cura del sindaco dell'ente capofila della convenzione.

Resta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 10, per ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti ad una convenzione per l'ufficio di segreteria, di avvalersi individualmente del vice segretario secondo le modalità della presente circolare, purché la sede di segreteria convenzionata risulti vacante.

6) Pubblicizzazione periodica della sede

Come illustrato, la novella consente di attribuire le funzioni del segretario all'ufficio del vice solo se, nella contingente situazione di carenza di iscritti nella relativa fascia professionale, l'ente locale non sia in grado di individuare un soggetto titolare della sede o la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

competente Prefettura-Utg non sia in grado di assegnare un segretario reggente anche a scavalco.

In linea con la *ratio* descritta, il legislatore ha previsto un meccanismo volto a verificare il permanere di tale condizione, durante il periodo di vigenza dell'incarico del vice segretario.

Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, infatti, l'ente è tenuto ad una nuova pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare.

In caso di omissione, l'autorizzazione rilasciata è da intendersi, *ex lege*, revocata, decorsi 90 giorni dalla sua adozione.

Del pari, deve ritenersi inefficace l'autorizzazione ove, dopo la nuova pubblicizzazione, siano pervenute, all'ente locale, manifestazioni d'interesse di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina.

La Prefettura-Utg provvede alla verifica d'ufficio della nuova pubblicizzazione e del relativo esito.

7) Incarichi di reggenza ai segretari in disponibilità

L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16-ter prevede espressamente, in riferimento agli enti destinatari della disposizione, che: *“resta salva, per il Ministero dell'interno, la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco”*.

Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciato nell'articolo 97 del TUEL.

Le Prefetture-Utg, pertanto, possono conferire - con priorità per i segretari in disponibilità di rispettiva competenza - incarichi di reggenza delle sedi vacanti anche dopo l'autorizzazione di cui al paragrafo *sub* 4), con conseguente interruzione dell'incarico del vice segretario.

Gli incarichi ai segretari in disponibilità sono attribuiti, di regola, per il medesimo periodo indicato dall'ente locale nella richiesta di autorizzazione ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell'autorizzazione.

A tali fini, è possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, purché in possesso dei requisiti per la titolarità della sede.

In caso contrario, l'incarico è conferito - secondo i principi desumibili dall'articolo 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.165/200 - per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

8) Incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari

In forza della medesima disposizione sopra citata, le Prefetture-Utg, nei casi in cui non risulti possibile procedere ai sensi del paragrafo *sub* 7), possono conferire, ai segretari titolari, incarichi di reggenza a scavalco delle sedi vacanti, anche dopo l'autorizzazione di cui al paragrafo *sub* 4), con conseguente interruzione dell'incarico al vice segretario.

In relazione alle finalità dell'intervento legislativo, si ritiene che gli incarichi di scavalco, possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare n.23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità; gli incarichi *de quibus* devono essere assegnati, di regola, per il medesimo periodo per il quale l'ente locale ha richiesto l'attivazione dell'ufficio del vicesegretario ovvero per il residuo periodo ove intervengano dopo il conseguimento dell'autorizzazione.

Anche in tali casi si ritiene possibile prescindere dalla fascia professionale di iscrizione del segretario, se in possesso dei requisiti per la titolarità della sede, ovvero, in assenza di tale condizione, conferire gli incarichi a scavalco per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile fino a 12, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.165/2001, in riferimento a ciascuna amministrazione.

La loro remunerazione deve avvenire secondo i criteri previsti dall'accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, correlandola all'intero periodo di incarico e le relative somme sono erogate al segretario dall'ente che fruisce delle relative prestazioni, ovvero dal comune capofila nel caso in cui sia stipulata una convenzione per l'ufficio di segreteria.

Si evidenzia, da ultimo, al fine di assicurare uniformità nel conferimento degli incarichi di scavalco, che i criteri in precedenza illustrati si ritengono applicabili, su richiesta dell'ente locale, anche in assenza del formale avvio dell'*iter* procedimentale di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8.

Il Prefetto
(GIOFFRE')

ALL. A

ALLA PREFETTURA UTG DI _____

Sezione Regionale _____

Pec: _____

OGGETTO: vice segretario - incarico ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n.8 del 28.02.2020). Richiesta autorizzazione.

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
del Comune / Provincia di _____ ()
in convenzione con i comuni di _____

CHIEDE

a codesta Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art.16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge n.162/2019, convertito dalla legge n.8/2020

l'autorizzazione

a che le funzioni vicarie del segretario siano conferite, ai sensi della predetta normativa e per il periodo di _____ (non superiore a 12 mesi), al vicesegretario, qualora non risulti possibile l'assegnazione di un segretario reggente, anche a scavalco;

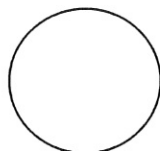
A tal fine dichiara che:

- la sede di segreteria di questo ente locale è:
 - a. una sede di segreteria singola con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - b. una sede di segreteria convenzionata (di cui la scrivente amministrazione è ente capofila) con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- la convenzione di segreteria si è costituita a decorrere dal _____, tra i seguenti comuni _____ la cui somma della popolazione non supera i 10.000 abitanti;

- la sede di segreteria è vacante, ovvero priva del segretario titolare, dal _____;
- la sede di segreteria è stata pubblicizzata da ultimo nell'avviso n. _____ del _____;
- la procedura è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla nomina da parte di segretari iscritti all'albo o comunque il procedimento di nomina non si è perfezionato per causa non imputabile all'ente locale;
- sono decorsi/non sono decorsi i 120 gg. dalla vacanza della sede di segreteria in cui la reggenza può essere assicurata, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DPR 465/1997, dal vicesegretario;
- è istituito, in forma singola/associata, l'ufficio del vice segretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;
- il dott./dott.ssa _____ ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico in questione;
- il dott./dott.ssa _____, è un funzionario di ruolo, in servizio da almeno due anni, presso il comune/la provincia di _____, inquadrato nella categoria professionale _____ posizione economica _____ del vigente CCNL di categoria degli EE.LL. ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali;
- l'ente locale di appartenenza del dott./dott.ssa _____ ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, dell'incarico in questione;
- entro 90 gg. dal conferimento delle funzioni si procederà *ex lege* ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare, a pena di inefficacia, *ex lege*, dell'autorizzazione;
- si è consapevoli che l'incarico del vice segretario si interromperà nel momento in cui il Ministero dell'Interno procederà a garantire la copertura della sede assegnando un segretario reggente (anche a scavalco) e/o nel momento in cui, a seguito della nuova pubblicizzazione, sarà nominato il segretario titolare di sede;
- è stata stipulata una convenzione, per l'ufficio in questione, ai sensi dell'art.30, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: ☐ SI ☐ NO
- Altro: _____

_____ li _____

Firma



Timbro dell'amministrazione

Per Accettazione

Il Vicesegretario